



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TRIESTE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FREZZA	LUCIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRAJNIK	CLAUDIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FABRIS	MARCELLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 188/11 - 188/11-120/11-121/11-122/11 depositato il 16/03/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 490 TARSU/TIA 2005 contro: COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE  
difeso da:  
FUSCO RENATO  
VIA DI DONOTA N. 3 34121 TRIESTE

proposto dal ricorrente:

S.I.O.T. SOCIETA' ITALIANA PER L'OLEODOTTO TRANSALPINO SPA  
VIA GIUSTINIANO N. 9 34133 TRIESTE TS

difeso da:

DISO CORRADO  
VIA GIUSTINIANO N. 9 34133 TRIESTE TS

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 188/11 - 188/11

12/02/11-121/11-122/11  
UDIENZA DEL

12/02/2014

ore 16:00

SENTENZA

N°


102/01/14

PRONUNCIATA IL:

12-2-2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28.2.2014



Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Dr. Mauro Fuso)

La società contesta gli avvisi di accertamento con i quali l'amministrazione comunale accerta una maggiore superficie scoperta di oltre 762.000 mq tassabile al 20% per gli anni che vanno dal 2005 al 2009. Il tributo annuo richiesto per le nuove aree tassabili è di 204.840,00 euro. Si chiede di dichiarare non dovuti i tributi richiesti e in subordine una riduzione della pretesa.

Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione comunale sostiene la fondatezza degli accertamenti perché le aree interessate producono rifiuti urbani assimilabili e come tali soggette alla tassazione.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su richiesta del difensore, dott. C. Diso, preliminarmente la Commissione riunisce al ricorso RGR 188/11 i ricorsi 189/11, 190/11, 191/11 e 192/11.

Il Relatore illustra la problematica soffermandosi sui punti salienti del ricorso e della costituzione in giudizio. Il difensore della società ricorrente, dott. C. Diso, insiste per l'annullamento degli avvisi sostenendo la non tassabilità dell'area ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993 e in subordine per un'eventuale riduzione dell'imposizione. L'avv. R. Fusco quale rappresentante del Comune, evidenzia che i terreni di cui trattasi sono ricoperti nella quasi totalità da erba e come tali producono rifiuti urbani assimilabili e conseguentemente tassabili.

In camera di consiglio la Commissione riprende in esame la problematica. Pur tenendo presente le specifiche delle aree interessate sia sotto l'aspetto della presenza dei vari impianti presenti sotto la superficie, sia del fatto che l'accesso alle stesse per motivi di sicurezza è limitato e consentito solo agli addetti alla manutenzione ed alla sicurezza, ritiene che l'area stessa non possa essere considerata *stabilimento*. Da quanto rappresentato nel ricorso si evince inoltre che l'area stessa produce, quali rifiuti, unicamente l'erba che è falciata e asportata a cura della società ricorrente, ma non vi è alcuna produzione di rifiuti tossici in base ai quali si potrebbe applicare l'esenzione alla TARSU/TIA invocata. Come evidenziato e sostenuto nella costituzione a giudizio, l'area produce rifiuti urbani assimilabili e come tale soggetta alla TARSU/TIA, a prescindere se questi sono conferiti al servizio comunale o gestiti in proprio. A sostegno della tassabilità di aree similari vedasi anche le sentenze della Cassazione richiamate nelle deduzioni del Comune. In considerazione ad un tanto il ricorso è, a parere della Commissione, infondato e come tale da respingere.

Sussistono motivi per la compensazione delle spese in considerazione della problematica trattata e della relativa interpretazione.

P. Q. M.

la Commissione **respinge** il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio.

Trieste, 12 febbraio 2014

Il Relatore  
(G. Brajnik)



Il Presidente  
(L. Frezza)

